

STJ00096801

STUDI DI DIRITTO PROCESSUALE PENALE

RACCOLTI DA GIOVANNI CONSO

96

NICOLA TRIGGIANI

LE INVESTIGAZIONI DIFENSIVE



MILANO - DOTT. A. GIUFFRÈ EDITORE - 2002

ISBN 88-14-09916-2

© Copyright Dott. A. Giuffrè Editore, S.p.A. Milano - 2002
VIA BUSTO ARSIZIO, 40 - 20151 MILANO - Sito Internet: www.giuffre.it

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi.

Tipografia «MORI & C. S.p.A.» - 21100 VARESE - Via F. Guicciardini 66

942659

INDICE-SOMMARIO

CAPITOLO I

L'EVOLUZIONE NORMATIVA, GIURISPRUDENZIALE E DEONTOLOGICA DELLE INVESTIGAZIONI DIFENSIVE

1.	Il nuovo ruolo del difensore nel processo penale: la ricerca e l'individuazione di elementi di prova a favore del proprio assistito. Piano dell'indagine.	1
2.	La genesi dell'art. 38 disp. att. c.p.p.	20
3.	La restrittiva interpretazione giurisprudenziale dell'art. 38 disp. att. c.p.p. Le proposte di riforma normativa delle investigazioni difensive tra il 1992 e il 1994 e le innovazioni introdotte dalla l. 8 agosto 1995, n. 332.	30
4.	Le parziali aperture giurisprudenziali successive alla novella del 1995 e i nuovi progetti di riforma. Le modifiche operate in tema di attività investigativa del difensore dalla l. 16 dicembre 1999, n. 479, e la riforma dell'art. 111 Cost.	55
5.	La l. 7 dicembre 2000, n. 397, per la disciplina organica delle investigazioni difensive e l'abrogazione dell'art. 38 disp. att. c.p.p.	67
6.	Il rinnovamento della deontologia forense: le investigazioni difensive nelle direttive deontologiche dell'Unione delle Camere penali italiane del 1996 e nel codice deontologico del Consiglio nazionale forense del 1997. Le nuove regole deontologiche dettate dopo la l. n. 397/2000.	78

CAPITOLO II

I SOGGETTI DELLE INVESTIGAZIONI DIFENSIVE

1.	I soggetti legittimati a ricercare e individuare elementi di prova ai fini della difesa penale: a) Il difensore e i suoi rapporti con gli ausiliari e l'assistito	89
2.	<i>Segue:</i> b) Il sostituto del difensore	113
3.	<i>Segue:</i> c) L'investigatore privato autorizzato	118
4.	<i>Segue:</i> d) Il consulente tecnico	148

9.	Segue: b) Le garanzie nei confronti dell'autoincriminazione	301
10.	Segue: c) Il divieto di assistere all'assunzione di informazioni previsto per l'indagato, la persona offesa e le altre parti private . . .	304
11.	La richiesta di audizione al pubblico ministero e la richiesta di incidente probatorio nell'ipotesi di esercizio della facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione	307
12.	La ricerca e l'individuazione delle persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa: le modalità del « contatto » e il luogo di acquisizione delle dichiarazioni	327

Sezione III

L'ATTIVITÀ DI RICERCA ED INDIVIDUAZIONE DI ALTRI ELEMENTI DI PROVA

1.	La richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione e l'acquisizione di altri documenti	338
2.	L'accesso ai luoghi pubblici, privati o non aperti al pubblico . . .	352
3.	Gli atti non ripetibili compiuti in occasione dell'accesso ai luoghi e gli accertamenti tecnici non ripetibili	365
4.	Le nuove ipotesi di consulenza tecnica extraperitale: l'esame delle cose sequestrate, l'intervento alle ispezioni e l'esame del loro oggetto	371
5.	L'esame delle cose sequestrate da parte del difensore	381

Sezione IV

LE INVESTIGAZIONI DIFENSIVE E LA TUTELA DELLA PRIVACY

1.	Le investigazioni difensive e la c.d. legge sulla <i>privacy</i> : considerazioni introduttive	387
2.	Le investigazioni difensive su dati personali « non sensibili »	390
3.	Le investigazioni difensive su dati personali « sensibili » e le Autorizzazioni generali del Garante per la protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati a carattere giudiziario	396

CAPITOLO V

LA DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI DELLE INVESTIGAZIONI DIFENSIVE

1.	Il silenzio del legislatore, fino alla l. n. 397/2000, in ordine alle forme di documentazione dell'attività investigativa della difesa . .	405
2.	La documentazione relativa alla ricezione delle dichiarazioni scritte	412
3.	La documentazione relativa all'assunzione di informazioni	419

4.	L'omessa previsione della c.d. eterodocumentazione	427
5.	La documentazione dei risultati dell'attività tecnica: in particolare, la documentazione dell'accesso ai luoghi	436

CAPITOLO VI

L'ACQUISIZIONE, L'UTILIZZABILITÀ E L'EFFICACIA
DEGLI ELEMENTI PROBATORI RACCOLTI DALLA DIFESA

1.	La presentazione diretta al giudice dei risultati delle investigazioni difensive nel corso delle indagini preliminari e la formazione del fascicolo del difensore. La presentazione al pubblico ministero degli elementi difensivi	439
2.	Acquisizione e utilizzabilità degli atti delle investigazioni difensive nel procedimento cautelare	468
3.	Acquisizione e utilizzabilità degli atti delle investigazioni difensive nell'udienza preliminare	484
4.	Acquisizione e utilizzabilità degli atti delle investigazioni difensive nei riti differenziati predibattimentali	493
5.	Acquisizione e utilizzabilità degli atti delle investigazioni difensive nel dibattimento: a) Le contestazioni nell'esame testimoniale	496
6.	<i>Segue: b)</i> La lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione.	513
7.	<i>Segue: c)</i> La lettura delle dichiarazioni ex art. 513 c.p.p.	518
8.	<i>Segue: d)</i> Le contestazioni nell'esame delle parti private e la lettura di dichiarazioni rese da persona residente all'estero	524
9.	<i>Segue: e)</i> L'introduzione dei risultati delle investigazioni difensive attraverso l'esame testimoniale di consulenti tecnici e investigatori privati	526
10.	<i>Segue: f)</i> L'impiego della documentazione degli atti non ripetibili compiuti in occasione dell'accesso ai luoghi e degli accertamenti tecnici non ripetibili	528
11.	<i>Segue: g)</i> L'acquisizione concordata al fascicolo per il dibattimento della documentazione delle investigazioni difensive	530
12.	La valenza probatoria degli atti delle investigazioni difensive . . .	535